



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
Divisione IV - Risorse Strumentali

Determina n. 71/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “*Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*»;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”(c.d. Decreto Semplificazioni-bis);

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal predetto decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale ha derogato all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente;



VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”*, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2021;

VISTO il decreto 10 febbraio 2022 del Ministro dello Sviluppo Economico, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 90 in data 14 febbraio 2022, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il bilancio la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;

VISTO il decreto 16 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 17 febbraio 2022 al n. 108, con il quale il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, autorizza i Dirigenti titolari delle Divisioni ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli in gestione unificata assegnati con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, di cui alla precedente premessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 agosto 2019 n. 195 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all'articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il DPCM del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2020 al n. 673, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio di questo Ministero, al dott. Gianfrancesco Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 giugno 2020;

VISTO il decreto direttoriale del 14 gennaio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 48 in data 25 gennaio 2022 con il quale il Direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l'altro, il Dirigente della Divisione IV *“Risorse strumentali”* alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all'art. 3 del medesimo decreto;

VISTA la nota prot. n. 22308 del 12 settembre 2022, con la quale la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica di questo Ministro ha richiesto la fornitura di n. 5.000 litri di gasolio da riscaldamento per la stagione invernale 2022-2023 per la sede del Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche (CNCER) di via di Tor San Giovanni n. 280 in Roma;

DATO ATTO che l'acquisizione del predetto gasolio da riscaldamento può essere effettuato mediante ordine diretto, alle condizioni e ai prezzi stabiliti nella Convenzione Consip di riferimento;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e s.m.i;



VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 450, della predetta legge, così come modificato dalla dall'articolo 1, commi 495 e 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2016, recante *“Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTA la circolare RGS del 13 dicembre 2018, n. 34 recante indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto il frazionamento risulta tecnicamente non attuabile;

ATTESO che l'ammontare complessivo della suddetta fornitura è stimato in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), al netto dell'IVA e degli oneri per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00;

VISTO l'articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale è consentito all'Amministrazione non richiedere la garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale *“per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*;

VERIFICATO che esiste la disponibilità finanziaria per provvedere all'impegno della relativa spesa sul capitolo 2645, piano di gestione 6;

CONSIDERATO che occorre individuare il Responsabile unico del procedimento.

DETERMINA

la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse si intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

di acquisire n. 5.000 litri di gasolio da riscaldamento mediante ordine diretto, alle condizioni e ai prezzi stabiliti nella Convenzione Consip di riferimento;

di stimare l'importo per la fornitura in argomento in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza per i rischi di natura interferenziale pari ad euro 0,00;

di nominare quale Responsabile unico del procedimento, il dott. Arrigo Moraca, Dirigente della Divisione IV *“Risorse strumentali”* della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio;

di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto il relativo impegno di spesa avverrà con apposito provvedimento in conseguenza dell'ordinativo di fornitura.

II DIRIGENTE